

Civile Ord. Sez. L Num. 23426 Anno 2017
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 06/10/2017

ORDINANZA

sul ricorso 11114-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2017 GALEOTA PIER LUIGI;

2734 - **intimato** -

avverso la sentenza n. 887/2011 della CORTE D'APPELLO
di L'AQUILA, depositata il 03/11/2011 R.G.N. 787/10;



RG. 11114/2012

RILEVATO

che, con la sentenza n. 887/2011, la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 24.3.2010, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane spa e Pier Luigi Galeota dall'11.12.2001 al 31.1.2002 per "*esigenze tecniche, produttive e organizzative della struttura operativa connesse anche al maggior traffico postale del prossimo periodo delle festività natalizie*", la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'11.12.2001 nonché ha condannato la società 'alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 24.5.2007, oltre accessori;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa con ricorso affidato a tre motivi;

che Pier Luigi Galeota non ha svolto attività difensiva;

che il PG non ha formulato richieste;

che la società ha presentato memorie;

CONSIDERATO

che, nelle more del giudizio di cassazione, è stato depositato, unitamente all'atto di rinuncia al ricorso da parte di Poste Italiane spa debitamente notificato all'intimato, anche il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sindacale in data 24.9.2012, depositato presso la Cancelleria di questa Corte;

che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia *de qua*, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

che tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

che nulla va disposto, in ordine alle spese del presente giudizio, non essendovi stata costituzione dell'intimato.

fl



P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 giugno 2017.